

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:

dott. Domenico Tagliatela

Presidente

dott. Alberto Valle

Consigliere

dott.ssa Gabriella Zanon

Consigliere relatore

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16 febbraio 2023, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da:

da

, rappresentato e difeso dall'avv

contro

in persona del Curatore

e nei confronti di

rappresentato e difeso dall'avv

Oggetto: *Reclamo ex art.26 e 143, comma 2, L.F. avverso il decreto del Tribunale di*
di rigetto del ricorso proposto da al
fine di ottenere l'esdebitazione

ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di
di rigetto dell'esdebitazione.

Tale decisione si incentra sul rilievo che nei confronti del era stata emessa, dallo stesso Tribunale, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile il 27 novembre 2014, per il reato di bancarotta fraudolenta ex art.216 comma 3 R.D.267/1942, ostativo, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, alla concessione del beneficio, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nel caso di specie neppure richiesta dal ricorrente.

Con i motivi di reclamo ha contestato l'avvenuta equiparazione da parte del Tribunale della sentenza di patteggiamento ad una vera e propria sentenza di condanna e ha comunque rappresentato e documentato il deposito, in data 30 novembre 2022, di istanza di estinzione ex artt.676-446 comma 2, c.p.p. dinanzi il Tribunale di
– Sezione GIP – in funzione di Giudice dell'esecuzione.

Il reclamante, pertanto, richiamata la sussistenza di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per la concessione della esdebitazione, ha chiesto la riforma del decreto di rigetto.

Si è costituito opponendosi alla concessione dell'esdebitazione in quanto dalla procedura fallimentare era stato soddisfatto solo parzialmente in relazione a quanto anticipato ai dipendenti della società fallita a titolo di TFR ed ultime mensilità ed essendo tuttora dovuta la somma di euro 33.886,14.

In data 15 febbraio 2023 il reclamante ha depositato copia del decreto di estinzione del reato di cui alla sentenza penale n. _____ emesso in data 19-20 dicembre 2022.

La Corte d'appello ritenuta l'indispensabilità, ai fini della decisione in ordine al presupposto di cui all'art.142, comma 2, L.F., di acquisire dal Curatore del Fallimento il dato della complessiva percentuale di soddisfazione dei creditori, non indicato nel parere reso al Tribunale e neppure agevolmente evincibile dagli allegati depositati, disponeva in tal senso assegnando termine per il deposito di quanto richiesto.

Quindi, all'esito della nuova udienza fissata al 13 aprile 2023, ha riservato la decisione.

Ragioni della decisione

Sussistono tutti i requisiti contemplati dall'art. 142 L.F. per la concessione del beneficio richiesto e poter quindi dichiarare nei confronti di _____ l'inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti.

Come già rilevato dal Tribunale di _____ il fallimento è stato chiuso con decreto depositato in data _____ sicché la domanda di esdebitazione, depositata il 9 agosto 2022, è stata tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 143 L.F., ossia entro un anno dalla data dell'intervenuta chiusura della procedura.

Il Curatore del fallimento, _____, nella relazione relativa alle condizioni e ai presupposti previsti dall'art. 142 L.F. per l'esdebitazione, depositata nel procedimento dinanzi al Tribunale, dato atto che il Comitato dei Creditori ha espresso a maggioranza parere favorevole alla concessione del beneficio, in relazione ai requisiti soggettivi, di cui al primo comma dell'art. 142 L.F., ha segnalato che l'istante:

- 1) ha tenuto un comportamento collaborativo con la curatela, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- 2) non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) ha ottemperato agli obblighi di residenza, corrispondenza e presentazione alle richieste del curatore.

Il Curatore ha altresì evidenziato, con riguardo al requisito di cui al n.5, che è stato possibile effettuare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ed addivenire al recupero ed alla reintegrazione del patrimonio personale dell'imprenditore fallito, pur segnalando una parziale alterazione dello stato di fatto dell'immobile da parte del fallito, non significativa, tuttavia, in termini di perdita di valore dell'immobile.

Quanto al requisito di cui al n. 6) viene il rilievo l'avvenuto deposito, da parte del reclamante del decreto di estinzione del reato di bancarotta fraudolenta di cui alla sentenza di patteggiamento per il reato di bancarotta fraudolenta, del divenuta irrevocabile il

La Corte di Cassazione ha avuto modo di recente di chiarire, relativamente al caso di soggetto fallito che ha patteggiato la pena per il reato di bancarotta fraudolenta, che l'estinzione del reato equivale all'ottenimento della riabilitazione (*"... benché il reato di bancarotta fraudolenta per il quale i reclamanti avevano patteggiato la pena fosse stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, con pronuncia in tutto e per tutto equivalente alla riabilitazione"*); *"non è in contestazione che il provvedimento di estinzione emesso ai sensi dell'art. 145 c.p.p., comma 2 sia "in tutto e per tutto equiparabile alla riabilitazione" "* (v. ordinanza 10 settembre 2021, n.24509).

La pronuncia della Suprema Corte rileva altresì ai fini di risolvere il problema del coordinamento fra le disposizioni del n.5) rispetto a quelle di cui al n.6 dell'art.142, comma 1, L.F., sulla base del principio di diritto enunciato: *"Le disposizioni di cui alla L.Fall., art. 142, comma 1, nn. 5 e 6 si pongono fra loro in rapporto di alternatività; ne consegue che il giudice dell'esdebitazione - qualora il fallito sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti elencati al n. 6 ma abbia poi conseguito la riabilitazione, od altro provvedimento ad essa equiparato - può rigettare la domanda ai sensi del n. 5 solo se taluno dei fatti ivi contemplati, tutti astrattamente configurabili come reato, di cui abbia accertato la commissione da parte dell'istante,*

non abbia già formato oggetto di imputazione e non sia pertanto compreso fra quelli in ordine ai quali si sono prodotti gli effetti di cui all'art. 178 c.p.”.

Nel caso in esame né dalla relazione del Curatore né da altre fonti emergono condotte penalmente rilevanti ed ulteriori rispetto a quelle riconducibili all'imputazione che ha condotto alla sentenza di applicazione della pena (v. Cass. n.24509/21, cit.: *“Nell'ipotesi in cui siano venuti meno gli effetti penali della condanna riportata dal fallito, il giudice dell'esdebitazione dovrà quindi verificare, caso per caso, se le condotte contemplate alla L.Fall., art. 142, n. 5 da questi poste in essere siano o meno coincidenti con quelle che, a loro tempo, hanno formato oggetto di imputazione e che sono ormai “coperte” dalla riabilitazione, posto che la domanda potrà essere respinta ai sensi della predetta disposizione solo se ne residuano ulteriori, per le quali il fallito non è stato perseguito penalmente”*).

Quanto al requisito c.d. “oggettivo” di cui all'art. 142, comma 2, L.F., l'integrazione richiesta al Curatore ha permesso di accertare l'avvenuto pagamento di parte dei creditori concorsuali con una percentuale di soddisfacimento sul totale dei crediti insinuati pari al 18 %, senz'altro idonea a giustificare la concessione del beneficio richiesto.

Ed infatti, laddove la norma esclude la concessione del beneficio dell'esdebitazione *“qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”*, deve intendersi – sia secondo il tenore letterale della disposizione, sia secondo un'interpretazione logico-sistematica – che tale esclusione non operi nell'ipotesi in cui siano pagati anche solo alcuni dei creditori ammessi al passivo fallimentare, senza, cioè, la pretesa che siano soddisfatti, almeno in parte, tutti i creditori (cfr. Cass. S.U. 18 novembre 2011 n.24215; Cass. 8 agosto 2016 n.16620).

Più di recente la Suprema Corte ha ritenuto che l'art.142, comma 2, L.F. vada interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della medesima disposizione, il beneficio dell'esdebitazione debba essere concesso a meno che i creditori siano rimasti interamente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in maniera irrisoria (Cass. 11 giugno 2021 n. 16564; Cass., 27 marzo 2018, n. 7550).

La richiamata percentuale invero non appare insignificante nei termini appena indicati ed è stata riconosciuta ai creditori nell'ambito di una procedura fallimentare connotata da un contegno collaborativo dell'istante.

In definitiva, il reclamo va accolto, con conseguente concessione dell'esdebitazione a

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, atteso che solo nel corso del procedimento per reclamo ha ottenuto e prodotto il decreto di estinzione del reato.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n. così provvede:

- dichiara inesigibili nei confronti del fallito debiti concorsuali relativi al proc. Tribunale di non soddisfatti integralmente;
- compensa le spese di lite.

Venezia, 13 aprile 2023

Il Presidente

dott. Domenico Tagliatela

Il Consigliere estensore

dott.ssa Gabriella Zanon